



REPUBBLICA ITALIANA

SENT.172/25

In nome del popolo italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Lombardia

Il Giudice Unico delle Pensioni

Dott. Gaetano Berretta

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n.30865 del registro di Segreteria su ricorso proposto
dai Signori

A. P. nato a OMISSIS, residente a OMISSIS c.f. OMISSIS

L. P. S.. nato a OMISSIS residente a OMISSIS OMISSIS (c.f) OMISSIS

entrambi rappresentati e difesi in forza di procura in calce all'atto
introduttivo, dagli Avv.ti Isabella Rago (rago.isabella@ordineavvocatipc.it)
e Stabilito Gualtiero Ferrari del Foro di Verona, con domicilio eletto in
Piacenza, Via Sant'Eufemia n. 34, presso lo studio legale dell'Avv. Isabella
Rago,

avverso

L'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Sede di Cremona - in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avv. Giulio Peco e dall'Avv. Roberto Maio dell'Avvocatura INPS, con
domicilio eletto in Milano, Via M. e G. Savarè n.1, presso l'Avvocatura
INPS di Milano; nonché all'indirizzo pec avv.giulio.peco@
postacert.inps.gov.it..

	Visto il ricorso pensionistico, depositato dai Sig.ri A. e L. P. in data	
	3.3.2025;	
	Visti gli atti e documenti di causa;	
	Uditi, all’udienza del 16.9.2025, l’Avv. Gualtiero Ferrari per le parti	
	ricorrenti e l’Avv. Elisabetta Fabio, su delega dell’avv. Giulio Peco, per	
	l’Inps.	
	FATTO	
	I ricorrenti, militari appartenenti all’Arma dei Carabinieri in	
	quiescenza col sistema misto retributivo/contributivo - con servizio utile, alla	
	data del 31.12.1995, inferiore a 18 anni - hanno domandato, previa	
	proposizione di istanza amministrativa, rimasta priva di riscontro, il	
	riconoscimento del diritto - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto	
	dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 – ad ottenere il ricalcolo, la riliquidazione	
	e il pagamento del trattamento pensionistico con l’attribuzione della	
	percentuale di rendimento ivi prevista ai fini del calcolo della pensione, con	
	decorrenza dalla data di collocamento in quiescenza.	
	I ricorrenti hanno richiamato, a sostegno della domanda,	
	giurisprudenza favorevole della Corte dei Conti nella <i>subiecta materia</i> , in	
	particolare il pronunciamento delle Sezioni Riunite della Corte dei conti	
	(sentenza n.1/2021/QM) e hanno evidenziato che la spettanza del diritto	
	previdenziale invocato deriverebbe chiaramente dal dettato della	
	disposizione legislativa e dall’interpretazione giurisprudenziale del quadro	
	normativo di riferimento. Secondo la statuizione delle Sezioni Riunite della	
	Corte dei conti, infatti, la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il	
	sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in	
	2	

	favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a	
	20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 18 anni,	
	andrebbe calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità	
	maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni	
	anno utile.	
	I ricorrenti hanno quindi concluso domandando la riliquidazione del	
	trattamento previdenziale, con la vittoria delle spese.	
	L'Inps si è costituita con memoria depositata il 3.9.2025 e dopo aver	
	riepilogato la vicenda pensionistica dei ricorrenti e aver dato conto	
	dell'assetto normativo e giurisprudenziale consolidatosi a seguito delle	
	sentenze delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 1/2021 e 12/2021, ha	
	rappresentato che il ricorso risulterebbe palesemente infondato, atteso che la	
	riliquidazione in favore dei Sig.ri A. e L. P. era intervenuta	
	antecedentemente alla proposizione del ricorso.	
	L'INPS ha quindi concluso domandando il rigetto del ricorso, con	
	vittoria di spese.	
	Con memoria depositata il 5.9.2025, la difesa dei ricorrenti ha	
	concordato in ordine al fatto che la riliquidazione è concretamente	
	intervenuta e nel prendere posizione con riguardo all'eccezione formulata	
	dall'INPS, ha rilevato che in realtà la circostanza che il riconoscimento del	
	diritto previdenziale fosse intervenuto in epoca precedente rispetto al ricorso	
	non emergeva invero dalla comunicazione inviata dall'ente previdenziale,	
	che non forniva elementi utili per poter comprendere che la riliquidazione	
	avesse riguardato proprio l'applicazione del regime favorevole di cui	
	all'art.54 D.P.R. n.1092/1973 ed in ogni caso l'INPS non avrebbe risposto	
	3	

	alla diffida formalizzata dai ricorrenti prima di procedere con la proposizione	
	del ricorso, ingenerando in tal modo il convincimento che il diritto non fosse	
	stato riconosciuto.	
	In conclusione, la difesa ha domandato quindi la declaratoria di	
	cessata materia del contendere, con la vittoria delle spese ovvero, in via	
	subordinata, con la loro compensazione tra le parti.	
	All'odierna udienza le parti hanno concluso in conformità agli atti	
	depositati in giudizio.	
	Il giudizio è quindi passato direttamente in decisione, con	
	formalizzazione del dispositivo nel verbale d'udienza.	
	DIRITTO	
	In assenza di questioni preliminari, può essere affrontato il merito	
	della controversia.	
	Sulla base della documentazione agli atti deve essere dichiarata la	
	cessata materia del contendere, atteso che la domanda formulata in giudizio	
	dai ricorrenti, finalizzata ad ottenere la riliquidazione del trattamento	
	previdenziale sulla base della previsione dell'art.54, DPR n.1092/1973, è	
	stata integralmente accolta in via amministrativa dall'INPS in applicazione	
	del principio di quantificazione annua fissato dalle Sezioni Riunite della	
	Corte dei conti (sentenza n.1/2021/QM).	
	Il G.U. reputa ragionevole definire il giudizio con la declaratoria	
	della cessata materia del contendere, atteso che le evidenze rappresentate	
	dalla difesa con la memoria conclusionale depositata il 5.9.2025 - in	
	particolare l'affidamento dei ricorrenti in ordine alla mancata riliquidazione	
	pensionistica, determinato in particolare dal silenzio serbato dall'INPS	
	4	

